

Informativa per la clientela di studio

N. 63 del 18.04.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il bollo su conti correnti e comunicazioni di prodotti finanziari

Il Governo Monti, con la manovra Salva Italia, ha nuovamente disciplinato la misura dell'imposta di bollo da applicarsi sugli estratti di conto corrente bancario e postale, rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari. Estesa tale imposta di bollo anche alle comunicazioni periodiche non soggette a obbligo di deposito, come i depositi bancari e postali, anche quelli rappresentati da certificati, dal successivo decreto semplificazione fiscale, il D.L. n. 16 del 2012.

Premessa

La manovra Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 19 ha introdotto delle novità in materia d'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari. Alcune di queste novità sono state poi modificate dal successivo decreto semplificazioni fiscali, il D.L. n. 16/2012.

Le novità riguardano l'imposta di bollo applicabile:

- agli estratti di conto corrente bancario e postale e ai rendiconti dei libretti di risparmio;
- alle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari.

Bollo sugli estratti conto bancari e postali

Partendo dagli estratti di conto corrente bancari e postali, viene fissata un'imposta di bollo annua di:

- ✓ 34,20 euro per i clienti persone fisiche;
- ✓ 100 euro per i clienti persone giuridiche.

Alla stessa misura sono soggetti anche i rendiconti dei libretti di risparmio, bancari e postali.

Si precisa che in relazione agli estratti conto e ai rendiconti, il bollo si applica per ogni esemplare con cadenza annuale.

Invio estratto conto e rendiconto

La nuova disciplina sul bollo prevista dalla manovra Salva Italia ha sancito che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

Tetto massimo di 1.200 euro

In relazione alle misure dell'imposta di bollo, stabilendo che per le persone fisiche rimane invariata (34,20 euro annui) e cresce per quelle giuridiche (dai precedenti 73,80 ai 100 euro attuali), la manovra Salva Italia ha precisato anche che il tetto massimo previsto, di 1.200 euro, dal prossimo anno, il 2013, sparirà.

Giacenza media di 5.000 euro

Prevista anche un'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo, solo per quei conti correnti e libretti di risparmio di cui titolari siano le persone fisiche che hanno una giacenza media non superiore a 5.000 euro. Quindi, se la giacenza media annua di libretti di risparmio di un soggetto persona fisica sia inferiore a 5mila euro non si applica l'imposta di bollo.

Bollo su comunicazioni & strumenti finanziari

Se la manovra correttiva di luglio 2011 ha esteso l'imposta di bollo alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti, la manovra Salva Italia ha assoggettato all'imposta in questione anche:

- le comunicazioni alla clientela di tutti i prodotti e strumenti finanziari, anche quelli non soggetti a obbligo di deposito e di custodia.

Si passa così dall'applicazione del bollo sui titoli con obbligo di deposito (titoli azionari, bond e titoli di Stato) della manovra di luglio 2011, all'estensione dell'imposta in oggetto alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari, anche quelli non soggetti ad obbligo di deposito.

Rimangono però esclusi i fondi sanitari e i fondi pensione.

Misura progressiva

L'imposta in tal caso si applica su ogni esemplare, sul complessivo valore nominale o di rimborso e la sua misura è proporzionale. Si pagherà in particolare:

- lo 0,10% per il 2012;
- lo 0,15% dal 2013.

La misura in tal caso viene rapportata al valore di mercato dei titoli e, se questo manchi, al valore nominale o di rimborso.

Depositi rappresentati da certificati

Sull'imposta di bollo in oggetto, interviene anche il Decreto Legge n. 16 del 2012, anche conosciuto come decreto semplificazioni fiscali che allarga le maglie dell'applicazione di tale imposta.

In particolare, l'articolo 8, comma 13 del suddetto decreto prevede l'assoggettamento al bollo delle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Il bollo in tal caso ha misura proporzionale, dello 0,10% per il 2012 che diventa dello 0,15% dal prossimo anno, il 2013.

Si conferma con il decreto semplificazione fiscale che l'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, rapportate al complessivo valore di mercato o in mancanza al valore nominale di rimborso.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 